Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti.

Art. 1

(Finalità)

- 1. Con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia, nelle more della definizione di nuove norme per i cittadini stranieri immigrati, intende garantire il principio di uguaglianza tra le persone di ogni provenienza e nazionalità, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena equiparazione.
- 2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione, contemperando l'esigenza di garantire alcune prestazioni ai soli residenti nel territorio regionale e il principio della parità di trattamento, individua nuovi criteri per l'accesso agli interventi regionali volti a:
- a) perseguire il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale di cui all'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);
- b) sostenere la famiglia e la genitorialità di cui alla legge regionale 7 luglio 2006, n.
 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);
- c) disciplinare l'edilizia residenziale pubblica;
- d) attuare il diritto allo studio di cui alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio).